

L'Unione può adottare, ove *necessario al buon funzionamento del mercato interno*, le misure appropriate per garantire tale cooperazione, mediante l'adozione di atti da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, che deliberano seguendo la procedura legislativa ordinaria.

Tale modalità di deliberazione non trova applicazione, viceversa, per l'adozione di misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali: è prevista l'applicazione di una procedura legislativa speciale, secondo il modello della consultazione (il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo).

L'Unione è intervenuta, di recente, nel settore della cooperazione giudiziaria nella materia del **diritto di famiglia**, con specifico riguardo agli **aspetti patrimoniali delle coppie internazionali**. Nel quadro di una **cooperazione rafforzata** ex art. 20 TUE – instaurata tra diciotto Stati membri, inclusa l'Italia – il Consiglio UE ha adottato i **regolamenti 2016/1103 e 2016/1104** in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, al fine di garantire alle coppie internazionali la certezza del diritto in merito ai loro beni nonché facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti pubblici tra gli Stati partecipanti.

3.3. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E COOPERAZIONE DI POLIZIA.

A) Caratteri comuni

Entrambi i settori corrispondono a materie incluse, nel sistema previgente al Trattato di Lisbona, nell'ambito del III pilastro, assoggettato a regole diverse rispetto al modello comunitario, fondate sul metodo intergovernativo.

Per effetto dell'intervento del Trattato di Lisbona, che elimina la distinzione formale tra i pilastri, tali materie rientrano nel campo di applicazione del TFUE, pertanto sono assoggettate al regime previsto per tutte le altre competenze esercitate dall'Unione (ad eccezione del settore della PESC, che nonostante l'abolizione del sistema dei pilastri conserva un regime specifico).

B) Cooperazione giudiziaria in materia penale

La cooperazione giudiziaria in materia penale (artt. 82-86 TFUE) è fondata essenzialmente su tre aspetti:

- il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie;
- il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- l'adozione di norme minime concernenti la definizione dei reati e delle sanzioni nella sfera della criminalità particolarmente grave (in cui rientra il terrorismo, la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione dei mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata). L'adozione delle citate norme minime avviene mediante lo strumento della direttiva, assunta secondo la procedura legislativa ordinaria. In tale ambito un membro del Consiglio, qualora ritenga che il progetto di atto legislativo incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento penale, può chiedere di investire della questione il Consiglio europeo, che si pronuncia entro un termine di quattro mesi; in caso di disaccordo, è possibile instaurare una cooperazione rafforzata tra almeno nove Stati membri, assoggettata ad un meccanismo semplificato per quanto concerne la concessione della relativa autorizzazione.

Tra le recenti misure volte ad assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e decisione giudiziaria, si evidenzia la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale – recepita nel nostro ordinamento con **D.lgs. 21 giugno 2017, n. 108** – che intende realizzare un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera.

Tra le recenti iniziative di contrasto a fenomeni di criminalità di notevole gravità e natura transnazionale, si segnala la **direttiva UE 2017/541 del 15 marzo 2017** sulla lotta contro il **terrorismo** volta, tra l'altro, a un'ulteriore armonizzazione in tutti gli Stati membri della definizione dei reati e al rafforzamento della cooperazione da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri con i pertinenti paesi terzi.

La cooperazione giudiziaria in materia penale include la prevenzione della criminalità: l'Unione può adottare misure per promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri in tale ambito, senza tuttavia poter ricorrere a strumenti di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati.

Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale è previsto l'intervento di un organismo specifico, riconducibile al modello delle agenzie indipendenti: l'**Eurojust** (art. 85 TFUE), con il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra autorità nazionali responsabili delle

indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave. Tale organismo è stato interessato da un recente intervento di modifica: con **Regolamento UE 2018/1727 del 14 novembre 2018**, è stata integralmente sostituita la precedente decisione 2002/187/GAI, istitutiva di Eurojust. Il regolamento, in particolare, istituisce un nuovo modello di *governance* dell'Agenzia allo scopo di migliorarne l'efficacia operativa, distinguendo chiaramente tra le funzioni operative e quelle di gestione, nonché semplificando il processo decisionale per le questioni non operative e strategiche; introduce altresì maggiore trasparenza e controllo democratico sulle attività dell'Agenzia attraverso un meccanismo di valutazione congiunta da parte del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.

Il Consiglio può istituire una **Procura europea** (art. 86 TFUE) per la lotta ai reati contro gli interessi finanziari dell'UE. Tale organismo è stato istituito con **regolamento UE 2017/1939 del 12 ottobre 2017**, nel quadro di una **cooperazione rafforzata** con la partecipazione di venti Stati (inclusa l'Italia) poi estesa, con successive adesioni, a ventidue Paesi.

La Procura europea (EPPO - *European Public Prosecutor's Office*) - con sede in Lussemburgo - sarà competente a individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione innanzi agli organi giurisdizionali nazionali degli Stati partecipanti. Dal punto di vista organizzativo, l'EPPO si articolerà in un duplice livello:

- centrale, su base collegiale, composto tra l'altro da un procuratore europeo per ogni Stato partecipante con compiti di supervisione sulle indagini e sulle azioni penali;
- decentrato, formato dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri, incaricati delle indagini e delle azioni penali.

L'avvio di operatività (che sarà fissato in via successiva) non potrà avvenire prima di tre anni dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo.

C) Cooperazione di polizia

La **cooperazione di polizia** si sostanzia nel coordinamento tra le autorità degli Stati membri competenti nel settore della prevenzione e/o dell'individuazione dei reati e nelle relative indagini.

L'Unione può adottare:

- misure intese a realizzare una cooperazione non operativa (ad esempio misure riguardante la raccolta, l'archiviazione, il trattamento e lo scambio delle pertinenti informazioni). I relativi atti sono adottati